



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
*Dipartimento per le Politiche Europee*  
*Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato*

**POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE**  
RELATIVA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento generale di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato n.651/2014: revisione mirata per estensione ai fondi nazionali combinati con alcuni programmi dell'Unione

**ROMA, 27/09/2019**

## PREMESSA

La Commissione europea ha adottato una proposta di revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria n.651/2014 (c.d. "GBER") e ha lanciato una consultazione degli Stati membri su detta proposta con scadenza 27/9/2019.

In sintesi, la proposta prevede la revisione del GBER in tre settori, in modo da consentire agli Stati membri di attuare misure di aiuto di Stato senza notifica preventiva nei seguenti ambiti:

- progetti di cooperazione territoriale europea (CTE);
- progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") insigniti del marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa e progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming, sempre nel quadro di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa;
- finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

In risposta alla suddetta consultazione pubblica, si trasmettono di seguito le osservazioni delle autorità italiane. Tali osservazioni sono state definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, tenendo conto dei contributi delle autorità stesse.

### **Fondo InvestEU e finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari**

Con riguardo alle norme proposte dalla Commissione in merito ai finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU si osserva quanto segue.

Innanzitutto, al riguardo la Commissione ha dichiarato che "intende fornire ulteriori orientamenti su tipologie di casi in cui interverrebbe il Fondo InvestEU" (considerando n.7 del testo di regolamento di modifica).

Poiché tali orientamenti sono importanti per esaminare la fattispecie in questione nella sua interezza e a far chiarezza sulla distinzione tra i casi ai quali si applicherebbe il GBER e i casi che non sarebbero soggette alle norme sugli aiuti di Stato, sarebbe necessario che le autorità nazionali potessero esaminare congiuntamente sia le proposte di modifica al GBER sia gli orientamenti annunciati.

Gli orientamenti dovrebbero contenere una disamina rispetto a tutti i criteri di cui all'Art.107.1 TFUE, compreso quello sull'incidenza sugli scambi tra Paesi.

**Si chiede, pertanto, preliminarmente alla Commissione di condividere la bozza di tali orientamenti, al fine di permettere una disamina completa della tematica dei finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU in parallelo alla consultazione sulle modifiche normative del GBER.**

Nel merito, con riferimento ai suddetti finanziamenti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU, si osserva quanto segue.

**L'Art.1, comma, 4 del GBER sostituito dalla proposta** della Commissione introduce un'eccezione alla regola che esclude l'applicazione del GBER per gli aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà.

Pertanto, viene consentito che i finanziamenti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU possano essere comunicati in esenzione, senza previa autorizzazione da parte della Commissione, anche nei casi di aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà.

Al riguardo, le autorità italiane non sono d'accordo con l'introduzione di tali eccezioni e non ne ravvisano le motivazioni.

Invero, l'esclusione dell'applicazione del GBER agli aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà costituisce un principio cardine della *ratio* del GBER stesso. Infatti, il GBER trova applicazione nei casi in cui è ragionevole pensare che gli aiuti concessi non siano distorsivi della concorrenza e non incidano sugli scambi tra Stati.

Tale presunzione di compatibilità con le norme dei Trattati non può essere riconosciuta né nei casi di aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente, poiché già si è verificato l'effetto distorsivo della concorrenza che ha innescato il recupero, né alle imprese in difficoltà, poiché dette imprese riceverebbero aiuti al di fuori dei criteri di cui agli orientamenti della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione.

Pertanto, l'eccezione introdotta per i finanziamenti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU non trova base giuridica nelle norme sugli aiuti di Stato e costituisce una breccia dei principi fondamentali.

Inoltre tale eccezione comporterebbe una ingiustificata difformità di trattamento giuridico - a parità di condizioni di concessione degli aiuti - tra aiuti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU e aiuti nazionali non a sostegno del Fondo InvestEU, con l'effetto di produrre una discriminazione in particolare tra le stesse imprese in difficoltà, rispetto a quelle che potrebbero accedere a InvesEU.

**L'effetto distorsivo della concorrenza a favore dei fondi convogliati nel Fondo InvestEU è di tutta evidenza e la Commissione non ha presentato alcuna valutazione di impatto di una norma così dirompente che prova il contrario.**

**Si chiede, pertanto, alla Commissione di eliminare dal testo di regolamento la proposta di sostituzione dell'art.1, comma 4 e quindi eliminare l'introduzione dell'eccezione che consentirebbe di applicare il GBER anche agli aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà nei casi di finanziamento nazionale a sostegno del Fondo InvestEU.**

In alternativa, al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi, l'eccezione dovrebbe applicarsi a tutti gli aiuti concessi a parità di condizioni, anche se non vanno a sostegno del Fondo InvestEU.

Analogamente, le norme di cui alla sezione 16 dovrebbero applicarsi anche nei casi di finanziamenti nazionali, anche senza il sostegno del Fondo InvestEU ma concessi alle stesse condizioni fissate dalla sezione 16.

**Pertanto, si chiede alla Commissione di consentire l'applicazione delle previsioni di cui alla sezione 16 anche nei casi di finanziamenti nazionali che operano, seppur non a sostegno del Fondo InvestEU, alle stesse condizioni di cui alla sezione 16.**

L'art.56 sexies, comma 11, prevede l'applicazione della norma alle PMI a precise condizioni.

Al riguardo si segnala che la proposta di modifica che riguarda l'art. 56-sexies, paragrafo 11, lettera a), punto i), limita - al di fuori delle aree assistite - l'ambito di applicazione del sostegno alle sole microimprese (salvo estenderlo a tutte le PMI alle particolari condizioni previste dai successivi punti ii, iii, iv e vi).

Atteso il razionamento nell'accesso al credito per le PMI diffuso in tutti i territori, nonché l'elevata numerosità di piccole e medie imprese che connota il tessuto imprenditoriale, appare opportuna un'estensione del nuovo inquadramento in esenzione anche a tutte le PMI ovvero, in subordine, anche a tutte le piccole imprese.

D'altra parte, può apparire contraddittorio che risultino ammissibili, ad esempio, le "imprese a media capitalizzazione innovative" (tecnicamente, grandi imprese), anche al di fuori dalle aree assistite - art- 56-sexies, par. 11, lett. a, punto iv – e non le piccole imprese degli stessi territori, che sono verosimilmente esposte a maggiori difficoltà nell'accesso alle fonti di finanziamento.

**Si chiede, pertanto alla Commissione di estendere l'ambito di applicazione dell'art.56 sexies, comma 11 a tutte le PMI ovvero, in subordine, a tutte le piccole imprese.**

Inoltre si propongono, in allegato, ulteriori modifiche riferite alle proposte definizioni di Istituti nazionali di promozione e di intermediario finanziario.

Infine, sarebbe auspicabile un chiarimento rispetto alla regola del cumulo di cui all'attuale art.8 tra le categorie in esenzione esistenti e quelle introdotte dagli artt. 56 sexies e septies.

#### **Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI")**

Con riferimento alle norme proposte in materia di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") insigniti del marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa e progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming, sempre nel quadro di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, le autorità italiane segnalano di non essere d'accordo con la proposta di inserire il legame al TRL nelle definizioni.

Detto inserimento, infatti, creerebbe rigidità nell'applicazione delle definizioni e risulta, tra l'altro, scorretto poiché l'attribuzione fatta dei TRL alle varie definizioni con sembra essere conforme alle definizioni utilizzate.

**Si chiede, pertanto, alla Commissione di eliminare tutti i riferimenti al TRL (Technology Readiness Level) dal testo delle definizioni di cui ai punti 84 "ricerca fondamentale", 85 "ricerca industriale" e 86 "sviluppo sperimentale".**

Inoltre, bisognerebbe prevedere la stessa intensità di aiuto presente in Horizon2020 e HorizonEurope nonché consentire lo stesso trattamento dei costi (consentendo anche di fare ricorso alle opzioni per i costi standard) previsti dai programmi Horizon.

**Si chiede, pertanto, alla Commissione di modificare i testi proposti per accogliere la suddetta proposta, al fine di consentire che i progetti possano beneficiare della stessa dotazione finanziaria e delle stesse semplificazioni di gestione che sarebbe loro accordata in caso di finanziamento diretto sul programma Horizon.**

**Sarebbe, infine, opportuno che il testo di regolamento di modifica al GBER contenesse esplicitamente quanto già espresso nell'ambito di e-State Aid wiki, in merito al *dies a quo* per l'ammissibilità della spesa.**

#### **Cooperazione territoriale europea**

Preliminarmente si evidenzia che molte delle attività nell'ambito della cooperazione territoriale europea non hanno natura economica e/o non sono tali da determinare effetti distorsivi sulla concorrenza ovvero di incidere sugli scambi.

Pertanto, sarebbe opportuno che la Commissione fornisse orientamenti al riguardo, analogamente a come intende procedere nel caso di finanziamenti a sostegno del Fondo InvestEU.

Inoltre, rispetto ai costi ammissibili, si ravvisa la necessità di far coincidere i costi ammissibili previsti dal GBER con quelli definiti dai regolamenti *ad hoc* in materia di politica di coesione, in maniera da avere una lista unitaria di costi ammissibili.

In aggiunta, si propone l'unificazione della percentuale di intensità di aiuto per tutte le PMI che trova la propria ragion d'essere nella semplificazione gestionale della misura. In particolare si propone di modificare il proposto Art.20, par.4 come segue: *"l'intensità di aiuto non supera l'80% dei costi ammissibili per le PMI, mentre per le grandi imprese non supera il 65%"*.

Inoltre, si propone di elevare la soglia dei 20 000 EUR ad almeno 40 000 EUR, poiché la soglia proposta non sembra presentare un impatto significativo in termini di semplificazione.

Infine, si reiterano le considerazioni sopra esposte nella sezione InvestUE relativamente all'eccezione all'applicazione del principio Deggendorf.

**Si chiede, pertanto, alla Commissione di tenere conto delle suddette proposte.**

#### **Costi semplificati**

Si coglie l'occasione per segnalare che la possibilità di utilizzare i costi semplificati costituisce una misura di semplificazione notevole per il calcolo dei costi ammissibili.

L'attuale art.7, comma 1, del GBER prevede la possibilità di utilizzo dei costi semplificati sono nei casi in cui l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione.

Sarebbe opportuno estendere tale possibilità di calcolo, ovvero l'utilizzazione dei costi semplificati, a tutte le operazioni, anche a quelle che non ricevono sostegno da un fondo dell'Unione.

Non sembra difatti esserci ragione di prevedere metodi diversi per il calcolo dei costi ammissibili a seconda della fonte finanziaria di copertura del regime, dato che proprio il Regolamento generale sui fondi (1303/2013) presuppone che tali metodologie siano legittimamente applicate nelle misure finanziate con fondi nazionali, per cui sarebbe contraddittorio che il regolamento 651 lo escludesse.

Nel caso di specie, a titolo esemplificativo, l'applicazione della disposizione dell'art. 7, par. 1 del regolamento d'esenzione determina che i progetti "Seal of Excellence", valutati positivamente dalla Commissione e non finanziati per mancanza di fondi comunitari, non possano esser finanziati con risorse nazionali applicando ad essi, al tempo stesso, la metodologia, più efficiente, delle opzioni semplificate di costo.

\*\*\*

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.

Fondo InvestEU e finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari	
Considerando/Articolo, comma	Emendamento proposto dall'Amministrazione rispondente
Considerando	Dopo il considerando 9, inserire il seguente:  “Gli aiuti concessi dagli Stati membri, per le medesime finalità e nel rispetto delle stesse condizioni previste per il Fondo InvestEU, sono considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica.”
Sezione 16	Alla rubrica della Sezione 16, dopo le parole “ <i>dal Fondo InvestEU</i> ”, inserire le seguenti “ <i>e degli strumenti nazionali conformi</i> ”
Articolo 56-quinquies	Al paragrafo 1 dell’articolo 56-quinquies, dopo la lettera (c), inserire la seguente:  “ <i>(d) negli interventi attuati dagli Stati membri che rispettano le condizioni stabilite dagli articoli 56-sexies e 56-septies.</i> ”
Articolo 56-sexies	Alla rubrica dell’articolo 56-sexies, dopo le parole “ <i>dal Fondo InvestEU</i> ”, inserire le seguenti “ <i>e degli strumenti nazionali conformi</i> ”.
Articolo 56-sexies	All’articolo 56-sexies, al paragrafo 1, dopo le parole “ <i>dal Fondo InvestEU</i> ”, inserire le seguenti: “ <i>o dallo Stato membro</i> ”.  Ai paragrafi 3.a), 4.a), 5.a) 6.a), 7.b), 8.b), 9.b), 10.b), 11.a), dopo le parole “ <i>dal Fondo InvestEU</i> ”, inserire le seguenti: “ <i>o dallo Stato membro</i> ”.
Articolo 56-sexies	Al paragrafo 11, lettera a), punto i), dopo le parole “alle microimprese”, aggiungere “e alle piccole imprese”.
Articolo 56-septies	Alla rubrica dell’articolo 56-septies, dopo le parole “ <i>dal Fondo InvestEU</i> ”, inserire le seguenti “ <i>e degli strumenti nazionali conformi</i> ”.

Ulteriori proposte come di seguito segnalate.

- **Gli Istituti nazionali di promozione (INP) nelle definizioni del GBER**

✓ Nell’art. 1 della proposta di revisione del GBER, gli INP sono presi in considerazione in diverse definizioni normative:

- 169) “banche o istituti nazionali di promozione” quali definiti nel regolamento [che istituisce il programma InvestEU] [riferimento]: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un

*mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;*

- 170) *"intermediario finanziario": qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla forma e dall'assetto proprietario, che può comprendere tra l'altro le banche, gli enti creditizi non bancari, i fondi di investimento, gli istituti di microfinanza, le società di garanzia, le società di leasing e le banche o gli istituti nazionali di promozione;*
- 171) *"intermediario finanziario commerciale": intermediari finanziari che operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica, ad esclusione delle banche o degli istituti nazionali di promozione;*
- 173) *"fondi di mercato": fondi di intermediari finanziari commerciali e di altri investitori di mercato che, indipendentemente dall'assetto proprietario, operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica, e che sono indipendenti dai beneficiari finali. Comprendono i fondi dei "business angels", del gruppo BEI, della BERS e di altre banche multilaterali di sviluppo, ad esclusione dei fondi delle banche o degli istituti nazionali di promozione.*

✓ Le definizioni contenute nella proposta di revisione del GBER sembrano considerare gli INP solo in qualità di soggetti che effettuano finanziamenti a valere su "risorse pubbliche" (c.d. risorse statali ai sensi dell'art. 107 TFUE), escludendoli espressamente, invece, dalle definizioni di "intermediario finanziario commerciale" e di "fondi di mercato".

✓ In particolare, nella "Nota esplicativa" che accompagna la consultazione, è specificato che si configurano aiuti nelle situazioni in cui, tra l'altro, *"il sostegno è finanziato mediante le risorse degli Stati membri ed è imputabile a uno Stato membro. Ciò avviene soltanto se lo Stato membro interessato dispone di un potere discrezionale quanto all'impiego delle risorse in questione. Nel contesto di InvestEU, l'imputabilità ad uno Stato membro e le risorse statali possono essere presenti nelle seguenti situazioni:*

- *quando le banche di promozione nazionali agiscono in qualità di partner esecutivi e/o di intermediari finanziari nell'ambito del comparto dell'UE o del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU;*
- *nel caso in cui la garanzia dell'UE sia attuata nell'ambito del comparto degli Stati membri, in quanto la garanzia è sostenuta dai Fondi strutturali e di investimento europei".*

[...]

*"Vi sono risorse statali in un qualsiasi livello del Fondo InvestEU? Possono essere presenti risorse statali a livello della garanzia di bilancio (contributi al comparto Stati membri) o di prodotti coperti dalla garanzia. Le risorse statali comprendono i fondi ESI, i fondi propri degli Stati membri (compreso attraverso la concessione di una garanzia) o i fondi propri delle banche di promozione nazionali".*

✓ L'esclusione espressa degli INP dalle definizioni di "intermediario finanziario commerciale" e di "fondi mercato", in combinato disposto con quanto previsto dalla "Nota esplicativa", sembra condurre alla conclusione per cui i fondi degli INP sono assimilabili a risorse statali quando lo Stato membro interessato dispone di un potere discrezionale quanto all'impiego delle risorse in questione.

✓ In conclusione, al fine di evitare un "rischio di sovra-inclusione" (cfr. sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, c.d. sentenza Tercas, punti 65, 66 e 67), ossia di considerare aiuto di stato anche il supporto finanziario concesso da enti autonomi e diversi dallo Stato (inclusi gli INP) con fondi che non siano imputabili allo Stato o che non costituiscano risorse statali, sarebbe utile chiarire che:



- gli INP possono utilizzare anche “fondi di mercato”, su cui lo Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale né di un effettivo controllo pubblico quanto al relativo impiego e tale impiego non beneficia di una garanzia pubblica, per finanziare, in esenzione, prodotti finanziari che possono godere del sostegno di InvestEU, alle condizioni stabilite nel regolamento GBER; e, in questo caso,
  - gli INP possono contribuire, in esenzione all’operatività di cui all’articolo 56-septies della proposta di revisione del GBER in tema di “*Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali sostenuti dal Fondo InvestEU*”, operando anche in qualità di intermediari finanziari commerciali.
- ✓ Tale chiarimento potrebbe essere incluso in un apposito “*considerando*” della proposta di revisione del GBER. In alternativa, si potrebbe valutare di modificare le definizioni di “fondi di mercato” e di “intermediari finanziari commerciali” (vedi appresso), in modo da meglio definire l’ambito soggettivo in modo coerente con l’impianto della proposta di revisione del GBER.
- ✓ Di seguito, la possibile proposta di emendamento:  
 Articolo 1  
 [...]
- 171) “*intermediario finanziario commerciale*”: *intermediari finanziari che operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica, ad esclusione delle banche o degli istituti nazionali di promozione qualora **utilizzino risorse statali su cui lo Stato membro disponga di un potere decisionale discrezionale in relazione all’impiego.***
- 173) “*fondi di mercato*”: *fondi di intermediari finanziari commerciali e di altri investitori di mercato che, indipendentemente dall’assetto proprietario, operano a scopo di lucro e interamente a proprio rischio, senza garanzia pubblica, e che sono indipendenti dai beneficiari finali. Comprendono i fondi dei “business angels”, del gruppo BEI, della BERS e di altre banche multilaterali di sviluppo, ad esclusione dei fondi delle banche o degli istituti nazionali di promozione **qualora utilizzino risorse statali su cui lo Stato membro disponga di un potere decisionale discrezionale in relazione all’impiego.***
- **Una auspicabile ulteriore specificazione della nozione di “enti creditizi non bancari” nella definizione di “intermediario finanziario”**
- ✓ Nella proposta di revisione del GBER, l’articolo 1 prevede che nella definizione di “*intermediario finanziario*” rientrino anche “*gli enti creditizi non bancari*”.
- ✓ Tenuto conto che la definizione di “ente creditizio” sembra presupporre lo svolgimento di attività bancaria (cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013), potrebbe essere più corretto utilizzare la definizione più generale di “intermediario finanziario autorizzato all’esercizio del credito”;
- ✓ Sarebbe utile, inoltre, ampliare la suddetta definizione includendovi anche i consorzi di enti creditizi non bancari o di imprese che svolgono attività di garanzia (in Italia i c.d. confidi) in modo da meglio specificare i soggetti abilitati ad effettuare attività di intermediazione, ai fini dell’applicazione del GBER, e prevenire ogni eventuale dubbio interpretativo sull’ambito di applicazione soggettivo dell’esenzione.
- ✓ Di seguito, la possibile proposta di emendamento:

## Articolo 1

[...]

170) "intermediario finanziario": qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla forma e dall'assetto proprietario, che può comprendere tra l'altro le banche, ~~gli enti creditizi non bancari~~, **gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, i consorzi di enti, cooperative o imprese che svolgono attività di garanzia**, i fondi di investimento, gli istituti di microfinanza, le società di garanzia, le società di leasing e le banche o gli istituti nazionali di promozione;" ]

### • I finanziamenti a PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative

- ✓ Nella Sezione 16 della proposta di revisione del GBER, l'articolo 56-sexies, comma 11, prevede che: "Le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono ricevere finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU a condizione che:

(a) l'importo nominale del finanziamento totale fornito a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi [30] milioni di EUR e sia concesso:

- i) alle microimprese;
- ii) alle PMI in attività da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- iii) alle PMI che entrano in un nuovo mercato del prodotto o geografico, in cui l'investimento iniziale per entrare su tale mercato deve essere superiore al 50 % del fatturato medio annuo nei cinque anni precedenti;
- iv) alle PMI innovative o alle imprese a media capitalizzazione innovative;
- v) alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione nelle zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività;
- vi) alle PMI, per obiettivi e attività culturali di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

(b) l'importo nominale del finanziamento totale concesso per beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:

- i) 1 milione di EUR per i prestiti quinquennali;
- ii) 500 000 EUR per i prestiti decennali;
- iii) 1,5 milioni di EUR per le garanzie sui prestiti fino a cinque anni;
- iv) 750 000 EUR per le garanzie sui prestiti fino a 10 anni;
- v) 200 000 EUR per gli strumenti di equity."

- ✓ Appare utile esplicitare che i finanziamenti alle imprese in oggetto possono godere dell'esenzione, di cui alla disposizione in esame, anche qualora tali operazioni di finanziamento siano intermedie, purché l'intermediazione avvenga ad opera di un soggetto che rientri nella definizione di "intermediario finanziario" di cui al regolamento GBER. Una tale specificazione non inciderebbe sull'ambito di applicazione soggettivo, né sulla definizione di beneficiario finale, ma consentirebbe soltanto un'estensione operativa, incentivando gli investimenti nelle imprese in oggetto.

- ✓ Di seguito, la proposta di modifica normativa:

Articolo 56-sexies, comma 11:

"Le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative possono ricevere finanziamenti, **anche mediante l'intervento di un intermediario finanziario**, sostenuti dal Fondo InvestEU a condizione che: [...]